

Editoriale RDES 2/2019

**LA RIFORMA ITALIANA DELLO SPORT FRA CRITICHE,
PAVENTATE ILLEGITTIMITÀ, PAURE E *BEST PRACTICES***

di *Durante Rapacciuolo**

La finanziaria 2019 e la legge 86/2019,¹ adottata lo scorso agosto, hanno radicalmente ristrutturato i ruoli del CONI e della sua agenzia CONI Servizi nel governo dello sport italiano.

In particolare, la legge 86/2019 delega il governo italiano ad adottare decreti attuativi per riorganizzare la gestione del CONI e delle federazioni sportive.

Quasi in coincidenza con l'entrata in vigore della legge, la maggioranza politica del governo italiano è cambiata ed il ministro proponente è passato all'opposizione. Al momento, non si conosce ancora il destino della riforma e della sua implementazione.

Il tema della riforma dello sport italiano è scottante ed ha già sollevato polemiche e dibattiti sul piano nazionale e addirittura internazionale.

Il CIO² ha infatti scritto al Presidente del CONI per lamentare l'ingerenza statale nella tradizionale autonomia giuridica e governativa dello sport e la riduzione delle competenze del CONI nella politica dello sport.

In effetti, la riforma ha completato la trasformazione, avviata in passato, dei ruoli del CONI e della sua agenzia 'CONI Servizi'. Con il cambio del nome di quest'ultima in 'Sport e Salute' il precedente governo ha voluto allargare l'orizzonte operativo dell'agenzia, che diventa l'autonomo motore di gestione e finanziamento delle attività sportive professionali, dilettantistiche e scolastiche di ogni ordine e grado in Italia.

* Responsabile referaggio della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

¹ Legge 8 agosto 2019, n. 86, Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione, Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 Agosto 2019, entrata in vigore il 31 Agosto 2019.

² La Repubblica, 6 Agosto 2019, 'Il CIO scrive al CONI sulla legge delega «Cambi o sospensione» Ora Giochi di Tokio a rischio'.

Ma il punto dolente per il CONI è la perdita del controllo di detta agenzia e della maggior parte dei fondi pubblici. Infatti, la nomina degli amministratori passa ai ministri competenti, mentre la Corte dei Conti ne assume il controllo contabile. L'agenzia ha ottenuto la gestione del 90% circa dei fondi assegnati dallo Stato allo sport italiano. Inoltre, gli amministratori del CONI e delle federazioni sportive non potranno più essere membri del Consiglio d'Amministrazione dell'agenzia per evitare conflitti d'interesse nella gestione finanziaria.

Il CONI non gestirà più la totalità dei fondi ma conserva, comunque, un ruolo centrale nell'orientare la politica dello sport e nella preparazione della partecipazione italiana ai giochi olimpici. Il Comitato mantiene, infatti, il controllo sulla regolarità delle competizioni sportive, gestite dalle federazioni e verifica i risultati sportivi ottenuti e la corretta gestione dei fondi pubblici.

Questa riforma, anche se mancano ancora i decreti attuativi, ha polarizzato il mondo di giuristi, esperti del settore, accademici e politici dividendoli tra favorevoli e contrari.

RDES è cosciente della delicatezza e sensibilità della riforma e comprende la natura delle vive tensioni che ha suscitato nel mondo sportivo e politico italiano.

RDES è orgogliosa di essere e rimanere una rivista scientifica di diritto dello sport, caratterizzata da scritti politicamente neutrali e di qualità. Pertanto, essa intende analizzare con distacco l'impatto e le conseguenze della riforma in termini di autonomia istituzionale, giuridica e di capacità operativa degli organismi sportivi italiani.

Alla luce di quanto sopra, RDES sottopone ai lettori la sua analisi dei seguenti punti prioritari, che connotano la complessa materia.

Primo, occorre evidenziare che la riforma ancora incompleta è l'opera di un governo, sostituito da un altro con diversa maggioranza politica e, probabilmente, con diverse idee in materia di politica dello sport. Pertanto, il suo destino è quantomeno incerto anche perché non si conoscono ancora le intenzioni del nuovo governo sulla riforma e sui necessari decreti applicativi.

Secondo, la riforma è davvero incompatibile con i principi e valori del CIO, come sembra trasparire dalle lettere dello stesso Comitato Internazionale Olimpico al Presidente del CONI e rese pubbliche da alcuni organi di stampa?

Terzo, la legge è incostituzionale come dichiarato dall'eminente Prof. Sabino Cassese in un'intervista all'indomani della sua entrata in vigore?³

Quarto, la legge in questione è rovinosa per lo sport italiano, come ritengono il Presidente del CONI e altri esperti? Oppure, al contrario, essa sarebbe il mezzo giusto per l'espansione e il rafforzamento delle attività sportive in Italia a beneficio delle scuole e dell'intera popolazione, nonché il motore per rivitalizzare, migliorare e monitorare le prestazioni sportive degli atleti d'élite nelle varie discipline?

Per il primo punto, non ci sono ancora segnali circa le intenzioni del nuovo governo sulla riforma dello sport. Non ci resta che aspettare gli sviluppi

³ Intervista al Prof. Cassese, "L'incostituzionalità è palese. In Europa non c'è un caso simile", Corriere dello Sport, 7 Agosto 2019, 33.

dell'azione politica della nuova maggioranza governativa per constatare se essa conferma il nuovo corso o decide di tornare al passato rimettendo nella disponibilità del CONI i poteri di gestione e finanziamento dello sport italiano.

Il ritorno del CONI nel ruolo centrale di motore e guida dello sport italiano potrebbe anche rivelarsi positivo per lo sport, se esso fosse accompagnato da una ristrutturazione dei ruoli dello stesso CONI e della sua agenzia di servizi, qualunque nome essa abbia in futuro.

Sul secondo punto, abbiamo difficoltà a giustificare razionalmente le lettere del CIO al CONI circa la presunta incompatibilità della riforma con i principi, regole e valori del Comitato Internazionale Olimpico e del movimento che esso rappresenta.

Specialmente se si compara la riforma italiana con il modello della struttura istituzionale e gestionale britannico.¹ Nel Regno Unito, pur limitando il ruolo del suo Comitato olimpico a compiti di orientamento politico generale dello sport olimpionico e di preparazione degli atleti britannici ai giochi olimpici, le agenzie sportive sono un motore efficiente per lo sport britannico, che ha conquistato brillanti risultati nei giochi olimpici e nelle competizioni globali d'élite nel recente passato.

Da un lato l'agenzia *UK Sport* è il braccio operativo e economico del Ministero dello sport. Essa è finanziata dalla *National Lottery* e dal Ministero dello Sport, gestisce i fondi per lo sport del Regno Unito, dirigendo e finanziando gli investimenti strategici verso i 'National Governing Sport Bodies' e gli stessi sportivi per mettere in grado gli atleti olimpici di vincere medaglie.

Dall'altro lato, la *British Olympic Association* (BOA)² è indipendente politicamente e finanziariamente. Riceve fondi privati ma nessun finanziamento pubblico e prepara e guida gli atleti per le Olimpiadi.

Infine, i fondi per lo sport britannico sono distribuiti da *UK Sport* all'*English Institute of Sport*, che si occupa di scienza, medicina, tecnologia e ingegneria per lo sport degli atleti d'élite per le competizioni continentali e globali e ai consigli regionali per lo sport d'Inghilterra Scozia, Galles e Nord Irlanda che si occupano di sport dilettantistico e scolastico.

Visto il numero di medaglie vinte dagli atleti del Regno Unito alle ultime Olimpiadi, il sistema britannico sembra funzionare efficientemente e con successi crescenti nel contesto del CIO. Pur con la riserva della nostra limitata informazione in materia, non ci risulta che questo sistema sia incompatibile con la carta del CIO, i suoi valori ed i principi sportivi internazionali.

Di conseguenza, non sono chiare le ragioni per cui la riforma italiana, che sembra ispirarsi a quel modello, dovrebbe essere considerata incompatibile con le regole, i principi e i valori del medesimo CIO.

Poi, il Prof. Cassese, ha dichiarato incostituzionale la nuova legge, in quanto assimilerebbe lo sport a qualsiasi materia di competenza statale. Invece, lo

⁴ What UK Sport and Sport England do, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/404444/SE_UKSport_functions_.

⁵ Per un'analisi completa della struttura e delle funzioni del BOA si rimanda a www.teamgb.com.

sport è una materia sociale e pertanto dovrebbe essere governata esclusivamente da un suo proprio, autonomo sistema regolamentare, separato dal diritto ordinario.

Tuttavia, l'art. 2 sui diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali e l'art 18 sul diritto di associazione della nostra Costituzione non si oppongono alla competenza del governo di decidere e applicare politiche nel settore dello sport, nella misura in cui esse non limitino od ostacolino i diritti individuali o collettivi dei cittadini di associarsi e praticare liberamente le discipline sportive preferite e altre attività sociali.

Inoltre, egli ha aggiunto che l'esempio della riforma italiana non esiste in altri paesi d'Europa.

Ora, a meno che non si voglia considerare il Regno Unito come un Paese extra-europeo, non si vede come si possa ignorare l'esistenza della sua struttura di *governance* dello sport, proprio in Europa.

Il modello britannico, concepito e realizzato negli anni 90 nella prima e più antica democrazia liberale esistente, sembra dimostrare che la separazione della preparazione alle Olimpiadi, riservata al Comitato olimpico, dalla gestione e dal finanziamento dello sport d'élite e di base non ha sollevato denunce di attacchi contro le libertà democratiche o i diritti umani individuali e collettivi. Anzi si è rivelata una mossa vincente per lo sport britannico.

Infine, non crediamo che il regime di *common law*, senza una costituzione scritta, dovrebbe, di per sé, giustificare una differenza nell'adozione dell'uno o l'altro modello di gestione istituzionale dello sport.

In ogni caso, RDES sarà ben lieta di ospitare in un prossimo numero un commento del Professore sulla costituzionalità della riforma.

Per quanto riguarda i potenziali vantaggi, svantaggi e rischi di questa riforma, sentiamo il dovere di notare che il modello britannico ha realizzato un netto e incontrovertibile progresso della partecipazione popolare alle varie discipline sportive e una crescita straordinaria dei successi olimpici per gli atleti britannici nell'ultimo ventennio.

Occorre anche precisare che la riforma britannica è stata integrata da dettagliate e rigorose norme attuative, che hanno imposto alle varie agenzie sportive ferree regole procedurali, finanziarie, gestionali, nonché di monitoraggio accurato per verificare la qualità del lavoro di federazioni e atleti prima e dopo le competizioni sportive d'élite.

Infatti, l'agenzia *UK Sport* deve rispondere periodicamente e sistematicamente al controllo del ministero dello sport, in particolare per la gestione e la spesa dei fondi pubblici assegnati.

In altri termini, nel Regno Unito, gli organi di gestione dello sport quali *UK Sport* e gli stessi atleti hanno l'obbligo legale di rispondere all'autorità governativa di controllo dell'uso fatto dei fondi ricevuti e giustificare le spese con i risultati. In caso di insuccessi, i responsabili devono coerentemente cambiare metodo e rivedere le loro politiche sportive.

Allo stesso modo e con il medesimo approccio, la riforma italiana dovrebbe essere seguita dall'adozione di stringenti regole statutarie, che obblighino l'agenzia 'Sport e Salute' insieme con le federazioni e gli atleti a darsi gli strumenti amministrativi e tecnici per fornire ai ministeri responsabili e alla Corte dei Conti il dettaglio delle spese fatte e della gestione sportiva con i risultati ottenuti partecipando alle olimpiadi e alle altre competizioni internazionali d'élite.

Come nel Regno Unito, l'agenzia 'Sport e Salute' dovrebbe essere obbligata a dar conto ai ministeri competenti della gestione fatta, utilizzando degli indicatori chiave di prestazione, concordati all'inizio di ogni anno con gli stessi ministeri sulla base dei precedenti risultati. Infine, l'agenzia 'Sport e Salute', così come il modello britannico, dovrebbe sottoporsi a revisioni dei progressi fatti secondo gli indicatori stabiliti in incontri trimestrali con i ministeri competenti. Ogni anno, l'agenzia dovrebbe pubblicare una tabella riassuntiva delle prestazioni realizzate comparate con i target concordati precedentemente.

Nel caso il governo in carica non abrogasse la nuova legge sullo sport, la riforma potrebbe per un tempo determinato essere testata nel contesto di regole e procedure stringenti e rigorosamente applicate.

In questo periodo, il governo italiano dovrebbe dotare le amministrazioni responsabili delle risorse finanziarie e umane per monitorare in maniera efficiente le attività sportive delle federazioni e i risultati degli atleti, finanziati dall'agenzia 'Sport e Salute' al fine di verificare il raggiungimento degli scopi prefissati.

In conclusione, RDES vuole ricordare lo scopo più ampio e utile della nuova legge sullo sport, che non si limita alle discipline olimpiche e allo sport professionistico. Essa ha l'ambizione di sviluppare l'attività sportiva in tutti i livelli e tipi di scuola ma anche promuovere l'esercizio fisico e sportivo di tutti i cittadini. Questo obiettivo è al centro della riforma e giustifica il fatto di evitare di non sprecarla con un rigetto affrettato.

Siamo altrettanto coscienti dell'estrema fluidità della materia in questo momento in Italia. Nel rispetto delle regole, principi e valori costituzionali, la politica ha il diritto d'imprimere le sue svolte e scelte alle istituzioni e politiche dello sport italiano.

Dunque, il nuovo governo potrebbe emendare la legge in linea con la sua strategia politica per lo sport, tenendo conto comunque delle critiche e delle riserve del CONI, del punto di vista degli stessi sportivi e federazioni, ed anche delle *best practices* internazionali.

Infatti, solo una riforma condivisa, sia in fase di concepimento sia in quella di attuazione, permetterà di perseguire in maniera efficace la promozione dello sport per tutti e la crescita degli auspicati successi sportivi.

Nel presente volume sono pubblicati i seguenti saggi:

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE E ORDINARIA: QUESTIONI ATTUALI E
PROSPETTIVE FUTURE

di Renato Grillo

Renato Grillo (già consigliere della 3^a Sezione penale della Corte di Cassazione) in quest'articolo fa il punto sulla ormai cronica questione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo alla luce dell'ultima decisione della Corte Costituzionale n. 160 del 25 giugno 2019.

Un primo, preliminare esame, viene dedicato al quadro normativo di riferimento ed alla sua evoluzione fino alla recentissima legge di riforma dell'Ordinamento sportivo n. 86/2019 :si tratta di un *excursus* storico prodromico all'analisi delle questioni che negli ultimi anni hanno interessato i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale e delle relazioni tra i due sistemi.

Sulla base di tale premessa viene affrontato il tema delle conseguenze nascenti da decisioni adottate dall'Autorità sportiva nei confronti di soggetti dell'ordinamento ritenute da questi ultimi illegittime e quindi assoggettate ad impugnazioni dinanzi al giudice amministrativo statale: l'autore, attraverso un esame delle principali sentenze emesse dai giudici amministrativi e ordinari in quest'ultimo decennio, analizza il percorso giurisprudenziale con accenni anche alla dottrina che si è occupata *ex professo* dell'argomento, sottolineando come, accanto ad alcuni "punti fermi" (come il diritto al risarcimento del danno conseguente a provvedimenti del giudice sportivo ritenuti illegittimi), esistono alcune criticità proprio sul fronte del tipo di risarcimento possibile e sulle competenze per materia contese tra l'autorità giudiziaria statale e quella sportiva.

Viene quindi ripresa la questione a suo tempo risolta dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011 ed intorno alla quale, da sempre, si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale (e non solo) particolarmente acceso che ha evidenziato la crisi dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, rimasti costantemente in bilico e fonte di conflitti risolti in modo variegato dalla giurisprudenza amministrativa.

L'articolo affronta in chiave critica alcuni recenti approdi della giurisprudenza amministrativa che hanno riproposto in termini di attualità il conflitto strisciante tra autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella statale, caratterizzato in quest'ultimo scorcio di tempo dal tentativo da parte del giudice amministrativo di (ri)conquistare nuovi spazi a discapito della giustizia sportiva, tanto da riconsiderare la sentenza della Corte Costituzionale del 2011, sottolineandone alcuni punti ritenuti inappaganti e meritevoli di un nuovo approccio da parte della Corte Costituzionale.

In questo senso va letta l'analisi condotta dall'Autore sulla questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lazio il 17 ottobre 2017 con l'ordinanza n. 10171

che ha inteso rimettere in discussione gli equilibri faticosamente raggiunti dal Giudice delle leggi nel 2011: da qui, l'analisi critica dell'ordinanza di rimessione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 160/19 di cui vengono evidenziati i passaggi più significativi.

L'autore, nel prestare convinta adesione alla decisione della Corte che ha inteso porre fine alla *vexata quaestio* sotto tutte le angolazioni possibili, prospetta quindi possibili futuri scenari legislativi in un'ottica riformista dell'ordinamento sportivo che possano in qualche misura supplire ad alcuni vuoti del sistema, formulando così l'auspicio verso soluzioni più appaganti in vista di una tutela davvero efficace nei confronti di chi, appartenente all'ordinamento sportivo, sia rimasto pregiudicato nei suoi diritti fondamentali da decisioni dell'autorità sportiva non solo ingiuste ma soprattutto *contra legem*.

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA RIFORMA DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di *Stefano Campoccia e Rolando Favella*

Nell'elaborato in questione i due autori si soffermano su uno specifico tema oggetto di attenzione da parte del legislatore federale nella recente e nota riforma del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, costituendone ad avviso degli stessi forse l'aspetto di maggior innovatività. Muovendo da recenti aperture della Giustizia Sportiva in tema di responsabilità oggettiva ed estendendo il perimetro precedentemente previsto per le sole fattispecie di illecito legate a comportamenti violenti dei tifosi, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha compiuto un passo deciso nella condivisibile direzione di armonizzare gli istituti di diritto processuale e sostanziale federale ai principi di diritto comune. Traslando difatti la disciplina dettata dal legislatore ordinario in materia di responsabilità degli enti – con specifico riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – le disposizioni di recente introduzione nell'ambito calcistico hanno posto meccanismi, presidi e condizioni che, nell'ottica della responsabilizzazione delle società e di criteri meritocratici per quante tra di esse siano virtuose rispetto agli obblighi di *compliance*, esonerano da, o quanto meno attenuano i profili di responsabilità dei club calcistici che abbiano adottato ed effettivamente implementato Modelli di organizzazione, controllo e gestione. La disamina delle relative disposizioni, la comparazione con la normativa statale e le considerazioni al riguardo costituiscono dunque l'oggetto dell'elaborato.

CONSIDERAZIONI SULLA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO: DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COMMA 373 ALLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86

di *Maria Francesca Serra*

La L. 27 dicembre. 2017, n. 205, al comma 373, istituisce il Registro nazionale degli agenti sportivi, avocando alla legislazione statale la regolamentazione di un'attività rimasta, con alterne vicende, nell'ambito delle regolamentazioni federali e rimette al CONI, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione del regolamento relativo, realizzando così una collaborazione dei due ordinamenti che si traduce in una disciplina integrata.

Tuttavia, la disciplina integrata *ex lege* 205 subisce variazioni notevoli in relazione al riordino del CONI, previsto dall'art. 1, lett. d) della L. 86/2019 che ha rimesso tutto in discussione e che realizza un brusco cambio di passo nei confronti dell'ordinamento sportivo.

Per la prima volta, all'art. 6, comma 1, lett. g) il Legislatore si propone "il riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza".

La legge, anche con riferimento alla professione di agente sportivo, mette in evidenza la necessità di un'organizzazione per settori omogenei, la finalità di garantire "la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo", la necessità di inserire norme sul conflitto di interesse, ecc.

Questa legge, se pure "mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport", lo fa intaccando il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Soprattutto, quello che viene meno è proprio la disponibilità a proseguire nella direzione della disciplina integrata di cui sopra, dal momento che i principi che sottendono la L. 86/2019 mal si conciliano con la visione della L. 205/2017 che riconosceva il CONI come soggetto gerarchicamente sovraordinato rispetto all'intero ordinamento sportivo e anzi lo coinvolgeva nella stesura dei regolamenti.

Questo "nuovo volto" dell'autonomia è particolarmente evidente proprio in relazione al tema specifico degli agenti. La L. 86/2019 spinge a definire (art. 1, lett. d) "gli ambiti dell'attività del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 630, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica".

Tuttavia, l'esperienza del Regolamento FIGC del 2019 ha messo in evidenza la necessità di cooperazione tra legislatore nazionale e federazioni, a loro volta coordinate dal CONI.

Con la legge, la regolamentazione sugli agenti sportivi viene rimessa in discussione attraverso la previsione di principi e direttive condivisibili ma, allo stesso tempo, suscettibili di modifiche e la cui portata è incognita dal momento che la stessa legge autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Questa possibilità, i principi e i criteri direttivi fanno sì che si operi quasi una "delega in bianco" che può essere riempita di molti contenuti. Con tutti i problemi legati alla transizione da una regolamentazione ad un'altra, soprattutto quando la nuova tende a realizzarsi in discontinuità con la precedente.

LA CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERCALCIO

di *Piero Sandulli*

L'articolo tratta del nuovo procedimento arbitrale introdotto dagli artt. 134, 135 e 136 del Codice di Giustizia sportiva.

L'autore analizza l'istituto delineandone i profili ed approfondendo il tema della competenza dei nuovi Collegi arbitrali, senza tralasciare la questione del regime di impugnabilità del lodo.

Infine, il Prof. Sandulli, prendendo le mosse dall'art. 136 CGS, sofferma l'attenzione sulla materia della c.d. esecutorietà del lodo arbitrale e sul potere che la nuova normativa federale ha voluto assegnare alla propria Procura, oggi investita del controllo relativo all'esecuzione del lodo.

SPORT O BUSINESS? IL CALCIO-MERCATO SI RIVELA

di *Marco Di Domizio, Lorenzo Neri, Giambattista Rossi, Antonella Russo*

Gli autori analizzano i comportamenti e le ragioni che spingono i club calcistici a muoversi all'interno del mercato dei trasferimenti dei calciatori.

Seppure questa fase rappresenti, soprattutto agli occhi dei tifosi, il luogo dei sogni nei quali riporre le speranze per futuri successi sportivi della propria squadra del cuore, il presente articolo muove dalla constatazione che il diritto alle prestazioni pluriennali degli atleti rappresenta, in particolare per le società professionistiche italiane, l'unico asset a disposizione smobilizzabile per generare entrate immediate.

Cosa spinge i club ad acquistare e vendere giocatori, dunque?

Il nostro lavoro cerca di contribuire a rispondere alla domanda se nelle scelte delle società di Serie A di vendita/acquisto dei calciatori prevalga la logica sportiva di rincorrere la vittoria sul campo, oppure il perseguimento del successo e la stabilità finanziaria, ovvero se entrambe le logiche sono compatibili.

La nostra analisi empirica basata sui dati di 36 squadre che hanno giocato in Serie A dal 2005 al 2017, per un totale di 256 osservazioni, conferma che la vendita dei calciatori risponde soprattutto a logiche di business e contabili, piuttosto che tecniche e sportive.

Dall'analisi panel emerge che le plusvalenze dalla vendita dei calciatori sono positivamente associate al risultato finanziario delle società, ed in particolare con l'indebitamento netto accumulato nel passato.

IL DANNO CAGIONATO DA UN TIFOSO IN PREGIUDIZIO DI UN SOSTENITORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA ALL'INTERNO DI UNO STADIO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA

di *Filippo Bisanti*

Il presente articolo si pone l'obiettivo di analizzare il regime di responsabilità di una società sportiva – in veste di organizzatrice di un evento sportivo – nell'evenienza in cui un tifoso, all'interno di uno stadio, abbia subito delle lesioni cagionate dalla condotta di un sostenitore della squadra avversaria.

L'ispirazione della ricerca ha tratto origine dalla recente condanna definitiva della Juventus F.C. a seguito della sentenza emessa, il 14 giugno 2018, dalla Corte di Cassazione.

Il club bianconero è stato condannato a risarcire il danno occorso a un tifoso e provocato da uno spettatore della selezione ospite.

L'indagine ripercorre sistematicamente i momenti essenziali del rapporto organizzatore-utente: viene, a tal fine, inquadrata la rilevanza giuridica dell'acquisto del biglietto per accedere allo stadio.

Nel prosieguo, invece, l'attenzione si concentra sul titolo di responsabilità per la fattispecie dianzi descritta, prestando particolare attenzione anche all'eventuale incidenza causale della condotta del tifoso leso.

Al termine, sono formulate delle riflessioni conclusive.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE NON PUÒ ESSERE RIBALTATA SUGLI ABBONATI

di *Piero Sandulli*

L'autore analizza la pronuncia del Tribunale civile di Roma del 24 giugno 2016, resa all'esito del procedimento promosso dall'Associazione Movimento dei Consumatori, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in tema di condizioni generali del contratto di abbonamento agli stadi per la visione degli spettacoli di calcio.

Con tale provvedimento, il Tribunale capitolino ha stabilito la nullità della clausola "C", con la quale si ribaltavano sul consumatore di spettacoli sportivi, per

la stagione 2018/2019, le conseguenze negative della responsabilità oggettiva della società.

Muovendo da tale statuizione, che viene positivamente valutata dal Prof. Sandulli, quest'ultimo evidenzia come le Società sportive dovrebbero perseguire atteggiamenti più virtuosi al fine di ridurre, se non eliminare completamente, le ipotesi di responsabilità oggettiva dalle quali possono derivare le sanzioni comminate dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, tali da comportare la squalifica dello stadio o l'obbligo di disputare partite a porte chiuse.